

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2020, n. 7-1919

Approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte. Revoca della D.G.R. n. 46-5809 del 20 ottobre 2017.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Con la legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, già istituita con la l.r. 60/1995, al fine di assicurare efficacia alle politiche ambientali regionali e coordinare la normativa regionale con la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente.

L'articolo 10 della legge regionale 18/2016 prevede che l'ARPA adotti, nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, un Regolamento per la disciplina della propria organizzazione che deve essere approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato medesimo.

In ossequio alla normativa appena citata, con deliberazione della Giunta regionale n. 46-5809 del 20 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento di organizzazione di ARPA attualmente vigente.

Con la legge regionale n. 15 del 9 luglio 2020 (*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato*) sono state apportate alcune modifiche alla legge regionale 18/2016, per lo più conseguenti alla crisi epidemiologica dovuta alla pandemia da Covid-19, che si riverberano sulla struttura organizzativa dell'Agenzia e che impongono, pertanto, le necessarie modifiche al relativo Regolamento di organizzazione per renderlo adeguato al nuovo quadro normativo.

In particolare le modifiche in questione riguardano:

- il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 18/2016, che ha esteso le competenze dell'ARPA alla materia della protezione civile;
- le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4, che hanno aggiunto alle attività che possono essere svolte dall'ARPA quelle specifiche attinenti allo sviluppo e alla validazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva e l'attività di supporto al settore sanitario;
- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 18, che ha stabilito che i laboratori possono essere assegnati non soltanto ai dipartimenti territoriali, bensì anche ad altre strutture dell'Agenzia.

Per il recepimento delle modifiche di cui alla l.r. 15/2020 nel Regolamento di organizzazione si rende pertanto necessario intervenire sull'art. 16 (Funzioni di coordinamento), modificando l'attuale denominazione della Struttura Complessa "Coordinamento Servizi, ICT e promozione ambientale" in "*Sviluppo e coordinamento Servizi, ICT e promozione ambientale*", nonché sull'art. 30 (già rubricato come "Coordinamento Servizi, ICT e promozione ambientale"), mutando la rubrica in "*S.C. Sviluppo e coordinamento Servizi, ICT e promozione ambientale*", descrivendo le funzioni della Struttura Complessa in aderenza ai contenuti della l.r. 15/2020 ed infine istituendo la Struttura Semplice "*Centro regionale di virologia molecolare*", organizzativamente inserita nella suddetta struttura complessa, necessaria a causa della complessità dell'attività di analisi virologica da svolgersi a supporto del settore sanitario.

In osservanza della procedura di approvazione del Regolamento disciplinata dall'art. 10 sopracitato della l.r. 18/2016, in occasione della seduta del 22 luglio 2020 le modifiche in questione sono state illustrate dal Direttore generale di ARPA al Comitato regionale di indirizzo il quale, con

apposita determinazione, ha espresso *“ai sensi dell’art. 10 della l.r. 18/2016, parere favorevole in merito agli emendamenti proposti al Regolamento di organizzazione di ARPA Piemonte, invitando, al contempo, il Direttore generale ad adottare formalmente le modifiche presentate e a trasmettere il relativo decreto di adozione ai Componenti del Comitato che potranno esprimere, per iscritto, eventuali rilievi”*.

Il Direttore generale di ARPA ha quindi provveduto ad inviare alla Regione, come da nota agli atti della Direzione *Ambiente, Energia e Territorio*, le modifiche regolamentari sopra riportate, nonché il testo integrale del Regolamento coordinato con le modifiche, adottati con Decreto n. definitivo 66 del 23.7.2020 (n. provv. 45 del 22.07.2020), per consentire l’avvio delle procedure di approvazione.

Nel rispetto delle indicazioni date dal Comitato regionale di indirizzo il Decreto del Direttore generale è stato quindi trasmesso, con nota prot. n. 3382 del 28.07.2020 a firma del Direttore della Direzione regionale *Ambiente, Energia e Territorio* che svolge le funzioni di segreteria del Comitato, ai componenti del Comitato stesso per consentire l’espressione di eventuali osservazioni scritte entro il termine del 7 agosto 2020.

Dato atto che, nel termine sopra citato, non sono pervenute osservazioni alla Direzione regionale sopra citata, dal che si desume che i componenti del Comitato, fermo restando il parere favorevole già espresso, non hanno ritenuto di pronunciarsi ulteriormente, per iscritto, in merito alle modifiche proposte.

Tenuto conto dunque che sulle modifiche al Regolamento come sopra indicate il Comitato regionale di indirizzo ha espresso parere favorevole, così come stabilito dall’articolo 10 della legge regionale 18/2016, si ravvisa ora la necessità, al fine di dare attuazione ai nuovi disposti normativi, di procedere all’approvazione delle modifiche agli articoli 16 e 30 del Regolamento di organizzazione di cui all’Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.

Allo scopo di favorire la chiarezza e la facilità di consultazione del testo regolamentare, si ritiene di provvedere all’approvazione del nuovo testo complessivo coordinato con le modifiche di cui sopra, di cui all’Allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, revocando al contempo la D.G.R. n. 46-5809 del 20 ottobre 2017 di approvazione del vecchio regolamento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, condividendo le proposte avanzate dal relatore e le motivazioni a supporto delle stesse;

visto l’art. 56 dello Statuto;

visto l’art. 10 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18;

vista la D.G.R. n. 46-5809 del 20 ottobre 2017;

la Giunta regionale con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18, le modifiche agli articoli 16 e 30 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte, adottate da ARPA con Decreto del Direttore generale n. 66 del 23.07.2020 e contenute nell'allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il nuovo testo del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia coordinato con le modifiche di cui sopra, di cui all'allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di revocare la D.G.R. n. 46-5809 del 20 ottobre 2017.

La presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 16 (FUNZIONI DI COORDINAMENTO) E 30 (SC
COORDINAMENTO SERVIZI, ICT E PROMOZIONE AMBIENTALE) DEL
REGOLAMENTO DI ARPA PIEMONTE

A) Modifiche all'art. 16 (Funzioni di coordinamento)

1) Il comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento è sostituito dal seguente:

“2) Il coordinamento delle attività tecniche, con particolare riguardo alle prestazioni di controllo ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2016, è assicurato, in attuazione delle direttive del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo, dalla SC Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale di cui all'art. 30 del presente Regolamento.”.

2) Il comma 5 dell'articolo 16 del Regolamento è sostituito dal seguente:

5) Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2 la SC Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale si avvale del supporto specialistico di specifici gruppi, rappresentativi delle strutture periferiche e tematiche, e dei quali valida formalmente l'operato finale.

B) Modifiche all'art. 30 (SC Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale)

1) La rubrica dell'art. 30 del Regolamento è sostituita dalla seguente: “30 – SC Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale”.

2) Il comma 1 dell'articolo 30 del Regolamento è sostituito dal seguente:

“1) Realizza processi finalizzati a garantire l'innovazione, l'omogeneizzazione e la standardizzazione dei servizi e delle tecnologie utilizzate in Agenzia, promuovendo lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture territoriali, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività e di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132. Garantisce la gestione del sistema informativo, dell'informazione, dell'educazione ambientale e della comunicazione e realizza altresì servizi innovativi: a tal fine, possono essere attivate al suo interno strutture anche temporanee che integrano o assorbono funzioni altrimenti realizzate da differenti raggruppamenti organizzativi.”.

3) Dopo la lett. l) del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento è aggiunta la seguente:

“l bis) la realizzazione di attività di prova ivi compresa la virologia ambientale e di altre attività specialistiche in relazione alle esigenze espresse dal contesto di riferimento.”.

4) Dopo la lett. c) del comma 3 dell'articolo 30 del Regolamento è aggiunta la seguente:

“c bis) SS Centro Regionale Biologia Molecolare con sede a La Loggia (TO).”.

REGOLAMENTO di ARPA PIEMONTE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

- 1 – Identità e compiti di ARPA Piemonte**
- 2 – Finalità organizzative**
- 3 – Componenti organizzative**
- 4 – Organizzazione dirigenziale**
- 5 – Politiche per il personale e formazione**
- 6 – Dotazione organica**

TITOLO II - LE FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE

CAPO I - DIREZIONE GENERALE

- 7 – Direttore Generale**
- 8 - Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo**
- 9 – Funzioni del Direttore Tecnico**
- 10 – Funzioni del Direttore Amministrativo**
- 11 - Ufficio di Direzione e Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa**

CAPO II - FUNZIONI DI STAFF

- 12 – Organismo Indipendente di Valutazione e Collegi Tecnici**
- 13 – Servizio ispettivo interno**
- 14 – Servizio di Prevenzione e Protezione**
- 15 – Comunicazione istituzionale**

TITOLO III - LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

- 16 – Funzioni di coordinamento**

TITOLO IV – INCARICHI DIRIGENZIALI

CAPO I – CARATTERISTICHE E AUTONOMIA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEI DIRIGENTI

- 17 – Caratteristiche delle Strutture organizzative e degli incarichi professionali**
- 18 – Autonomia gestionale e tecnico professionale dei Dirigenti**
- 19 – I Dirigenti responsabili di Struttura Complessa**
- 20 – I Dirigenti responsabili di Struttura Semplice**
- 21 – I Dirigenti con incarico professionale**
- 22 – Rappresentanza esterna dei dirigenti**

CAPO II - ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

- 23 – Istituzione delle Strutture organizzative e degli incarichi professionali**

TITOLO V – STRUTTURE ORGANIZZATIVE

CAPO I – STRUTTURE PERIFERICHE

- 24 – Dipartimenti Territoriali**
- 25 – Sedi ed articolazioni dei Dipartimenti Territoriali**

CAPO II - STRUTTURA CENTRALE E SUE ARTICOLAZIONI

SEZIONE I - DIPARTIMENTI TEMATICI

26 – Dipartimenti Tematici

27 – SC Dipartimento Rischi fisici e tecnologici

28 – SC Dipartimento Rischi naturali e ambientali

29 – SC Valutazioni ambientali

30 – SC Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale

SEZIONE II - DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI

31 – Dipartimenti per le funzioni amministrative

32 – SC Dipartimento Patrimonio e Contabilità

33 – SC Dipartimento Affari Amministrativi e Personale

SEZIONE III – STRUTTURE SEMPLICI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE

34 – Strutture Semplici in staff alla Direzione Generale

35 – SS Sistema di Gestione Integrato

36 – SS Ufficio Programmazione e Controllo

TITOLO VI - SISTEMI OPERATIVI

37 – Controllo di regolarità contabile

38 – Controllo strategico e di gestione

39 – Qualità

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

40 – Immagine coordinata di ARPA Piemonte

41 – Norme applicabili

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

42 – Attuazione

Allegato: Struttura organigramma

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1 – Identità e compiti di ARPA Piemonte

- 1) Le finalità e i compiti istituzionali di ARPA Piemonte sono definiti dalle norme nazionali e regionali in materia ambientale secondo gli obiettivi dei programmi per l'ambiente adottati dall'Unione Europea, con particolare evidenza alle funzioni di prevenzione dell'inquinamento, controllo, monitoraggio e apporto di competenze specialistiche a promozione e supporto delle politiche istituzionali in materia ambientale.
- 2) Le linee strategiche che caratterizzano l'organizzazione e l'azione di ARPA Piemonte sono ispirate ai seguenti principi:
 - a) decentramento delle attività in funzione delle esigenze del territorio;
 - b) unitarietà dell'azione dell'Agenzia;
 - c) centralità della problematica ambientale;
 - d) attenzione al Cittadino.
- 3) Le attività dell'Agenzia sono disciplinate all'art. 4 ed all'art. 5 della legge regionale 26 settembre 2016 n. 18, anche in coordinamento con l'art. 3 della Legge 28 giugno 2016 n. 132.
- 4) Nell'ambito della legislazione nazionale di cui alla Legge 28 giugno 2016 n. 132 e regionale di cui alla legge regionale 26 settembre 2016 n. 18 l'Agenzia orienta la propria azione secondo criteri di imparzialità e terzietà.
- 5) ARPA Piemonte concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.
- 6) ARPA Piemonte svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli Enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

2 – Finalità organizzative

- 1) L'organizzazione è funzionale alla attuazione delle finalità e dei compiti istituzionali di ARPA Piemonte come definiti dalla legge regionale n. 18/2016.
- 2) L'organizzazione è orientata al perseguimento del ruolo di ARPA Piemonte quale punto di riferimento sulla conoscenza ambientale per Amministrazioni ed Enti, per la Collettività e per il Cittadino.
- 3) ARPA Piemonte adotta la Carta dei Servizi e delle Attività dell'Agenzia che, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, definisce gli standard dei servizi offerti che caratterizzano i prodotti e servizi erogati e attiva adeguati processi di misurazione e di divulgazione dei medesimi.
- 4) Il sistema di relazione tra le diverse Strutture organizzative è improntato a criteri che consentano la partecipazione, il coinvolgimento, la condivisione e l'integrazione di tutte le funzioni che, ai diversi livelli dell'organizzazione, contribuiscono allo svolgimento dei processi.
- 5) ARPA Piemonte privilegia nei propri metodi e percorsi operativi scelte che orientino l'attività all'agire per processi, anziché per singoli atti; ciò può avvenire superando i vincoli delle relazioni per gerarchia e per funzione, ponendo come metodo ispiratore il lavorare per obiettivi e risultati in modo sinergico e trasversale.
- 6) ARPA Piemonte condivide con Regione Piemonte la conoscenza ambientale, anche attraverso la piena interoperabilità delle proprie banche dati e, ove possibile, la loro unificazione.

7) ARPA Piemonte promuove il miglioramento continuo dei propri processi al fine di elevare la qualità dei propri prodotti, adottando un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti degli standard internazionali di riferimento per le proprie attività.

8) I processi realizzati da ARPA Piemonte discendono dalla programmazione strategica e sono caratterizzati in termini di risultati attesi, vincoli, elementi in ingresso e risorse necessarie alla loro realizzazione.

9) L'organizzazione di ARPA Piemonte è fondata sulle seguenti funzioni principali ed orientata alla loro massima integrazione:

- a) funzioni di direzione generale e di gestione complessiva;
- b) funzioni di supporto e monitoraggio alle politiche istituzionali in materia ambientale, di produzione di informazione ambientale, di prevenzione e protezione ambientale e previsione dei rischi naturali;
- c) funzioni di monitoraggio, ispezione, vigilanza e controllo;
- d) funzioni strumentali di laboratorio;
- e) funzioni di supporto trasversale.

3 – Componenti organizzative

1) La dimensione di direzione/gestione complessiva, che compete al vertice strategico dell'organizzazione, è prerogativa della Direzione Generale ed è sviluppata dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, ciascuno per le proprie funzioni e competenze.

2) L'organizzazione di ARPA Piemonte, nella sua variabile strutturale, prevede:

- a) una dimensione di direzione/gestione complessiva e controllo realizzata dalla Direzione Generale, costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- b) una dimensione operativa orientata alle esigenze del territorio nell'ambito delle finalità e dei compiti istituzionali come definiti dal precedente articolo 1 e realizzata secondo modalità unitarie in ambito regionale dalle Strutture organizzative dell'Agenzia.

3) Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la produttività e l'economicità nella gestione e l'identificazione di responsabilità univocamente definite, l'articolazione interna di ARPA Piemonte è costituita da Strutture organizzative che aggregano risorse umane e tecnologiche in relazione a precisi obiettivi e risultati aziendali. In rapporto al grado di complessità, tali Strutture organizzative sono distinte in:

- a) Strutture organizzative Complesse;
- b) Strutture organizzative Semplici.

4) Ai fini di perseguire logiche di efficacia, flessibilità operativa e decentramento, le Strutture organizzative Complesse sono raggruppate secondo un modello divisionale, con ripartizione di responsabilità secondo criteri geografici e di prodotto. Si distinguono pertanto:

- a) Dipartimenti Territoriali, individuati su base geografica, che costituiscono le strutture periferiche alle quali è demandato lo svolgimento delle attività istituzionali attribuite all'Agenzia nell'ambito del proprio territorio di riferimento;
- b) Dipartimenti Tematici, operativi ed amministrativi, che costituiscono la struttura centrale di livello regionale e a cui competono funzioni specialistiche a rilevanza regionale che richiedono una gestione unitaria per scala territoriale o per esigenze di programmazione, indirizzo e coordinamento.

5) Per lo svolgimento dell'attività istituzionale le Strutture, sulla base delle competenze prevalenti amministrative o tecniche, sono poste alla dipendenza funzionale, rispettivamente, del Direttore

Amministrativo o del Direttore Tecnico. Per specifiche finalità sono poi contemplate Strutture poste in staff alla Direzione Generale.

6) La gestione operativa delle attività è orientata alle esigenze ambientali del territorio e realizzata secondo modalità coordinate e uniformi in ambito regionale. Tale finalità è assolta attraverso sistemi di gestione e funzioni operative di integrazione dei processi tecnici e amministrativi che agiscono secondo gli indirizzi del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico.

7) Anche con la finalità di ricomporre funzioni di lavoro unitarie, all'interno delle singole Strutture possono essere istituiti, con provvedimento del Direttore Generale da adottarsi su proposta del Responsabile di Struttura, nuclei operativi anche trasversali alle Strutture Semplici, caratterizzati da funzioni omogenee e/o deputati a servizi tra loro correlati.

4 – Organizzazione dirigenziale

1) Tipologia, modalità di conferimento e di revoca, durata e graduazione degli incarichi dirigenziali sono stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva e aziendale. In sede di conferimento degli incarichi è assicurata, di massima, la rotazione dei dirigenti come previsto per legge, nel rispetto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture.

2) L'incarico di responsabilità di Struttura organizzativa Complessa è attribuito con provvedimento motivato dal Direttore Generale in applicazione dei criteri di cui al comma precedente. I dirigenti di Struttura Complessa possono essere riconfermati nell'incarico, in conformità con le norme vigenti.

3) Gli incarichi di responsabilità di Struttura organizzativa Semplice e gli incarichi di natura professionale sono attribuiti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, su proposta dei relativi Responsabili di Struttura organizzativa Complessa formulata in applicazione dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo. I dirigenti Struttura Semplice possono essere riconfermati nell'incarico, in conformità con le norme vigenti.

4) Per ogni Struttura organizzativa Complessa viene individuato il vicario del responsabile che lo coadiuva nelle funzioni di gestione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; è nominato con provvedimento motivato dal Direttore Generale su proposta del relativo Responsabile di Struttura Complessa.

5) Entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, possono essere conferiti dal Direttore Generale con provvedimento motivato incarichi di funzioni dirigenziali a tempo pieno, regolati da contratti di diritto privato di durata massima quinquennale, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed Enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate.

5 – Politiche per il personale e formazione

1) Per ARPA Piemonte il sistema di politiche del personale è elemento indispensabile per l'efficace gestione e sviluppo del personale in termini di crescita professionale e di consapevolezza dell'importanza del ruolo e dell'apporto al conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia.

2) ARPA Piemonte valorizza conseguentemente le professionalità di tutti gli operatori e in particolare l'autonomia professionale derivante dalle innovazioni legislative e dai contenuti delle declaratorie di cui ai CC.CC.NN.L.

3) I principi generali ai quali ARPA Piemonte si ispira per la gestione del personale sono:

a) selezionare il personale secondo criteri di valorizzazione dei requisiti, in riferimento alle esigenze di risorse umane dell'Agenzia;

b) motivare il personale alla comprensione e alla gestione del cambiamento;

- c) coinvolgere e valorizzare al massimo le risorse umane per promuovere il cambiamento in vista del miglioramento dei servizi erogati e dello sviluppo organizzativo;
- d) migliorare il coinvolgimento del personale nello sviluppo delle proprie funzioni;
- e) promuovere il raggiungimento degli obiettivi definiti dai vertici agenziali;
- f) considerare la formazione permanente uno degli strumenti importanti per il miglioramento della qualità dei servizi e delle produzioni e per lo sviluppo delle risorse umane.

4) ARPA Piemonte riconosce il valore strategico della formazione quale strumento fondamentale di valorizzazione delle risorse umane e leva essenziale per accrescere e potenziare le capacità professionali di ciascun dipendente, anche ai fini delle progressioni economiche orizzontali e verticali. ARPA Piemonte garantisce uguali opportunità di accesso ai percorsi formativi a tutti gli operatori.

5) La formazione continua di tutto il personale rappresenta strumento necessario alla realizzazione dell'apprendimento organizzativo, presupposto indispensabile al miglioramento continuo della qualità dei servizi; in questo contesto si inseriscono altresì tutte le azioni volte ad attivare e sostenere i processi di comunicazione interna.

6) La valorizzazione del personale è conseguita anche attraverso apposite riunioni interne ad ogni Struttura per la definizione dei programmi di attività e la condivisione delle strategie generali dell'Agenzia.

7) Nell'ambito del sistema delle politiche del personale particolare rilievo assume il processo di valutazione ed i meccanismi di incentivazione ad esso collegati.

8) ARPA Piemonte, in stretto raccordo con il Comitato Unico di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, garantisce pari opportunità ed un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare al proprio interno ogni forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.

9) Al fine di favorire un clima organizzativo che faciliti l'innovazione, di valorizzare energie e capacità presenti negli ambienti di lavoro migliorandone l'organizzazione, ARPA Piemonte sostiene la condivisione di buone prassi attraverso la partecipazione a Reti dei Comitati Unici di Garanzia sia locali che nazionali.

6 – Dotazione organica

1) Per ogni Struttura viene determinato lo specifico fabbisogno di personale in relazione agli obiettivi previsti ed alle risorse disponibili, in coerenza con i LEPTA e il Programma triennale SNPA.

2) Nell'ambito della dotazione organica vengono determinate le proporzioni che regolano la ripartizione delle risorse di personale tra le Strutture organizzative al fine di ottimizzare la funzionalità dell'Agenzia rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

3) La determinazione delle proporzioni di cui al comma precedente avviene in relazione:

- a) alla quantificazione dell'entità di fabbisogno territoriale di erogazione dei servizi;
- b) alle politiche di sviluppo approvate con atto del Direttore Generale con il bilancio pluriennale di previsione, che incidono sulla ripartizione di risorse tra le funzioni.

4) Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento della spesa relativa al personale sono approvate dal Direttore Generale; nel provvedimento di variazione viene data dimostrazione dell'invarianza della spesa.

5) Gli atti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto del livello di relazione sindacale previsto dalle norme e dai CCNL nel tempo vigenti.

TITOLO II - LE FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE

CAPO I - DIREZIONE GENERALE

7 – Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale promuove, con piena autonomia, l'attuazione delle politiche dell'Agenzia, finalizzate al perseguimento degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della previsione dei rischi naturali e della tutela ambientale e territoriale e del coordinamento delle attività di prevenzione, nel rispetto dei vincoli determinati dalle risorse disponibili di cui garantisce l'utilizzo ed in coerenza con le linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale definite nell'ambito del Programma triennale di cui all'art. 10 della Legge 28 giugno 2016 n. 132.
- 2) Le funzioni di competenza del Direttore Generale sono individuate dall'art. 11 della legge regionale n. 18/2016 e dall'art. 8 dello Statuto dell'ARPA Piemonte.
- 3) Nello svolgimento dei propri compiti, il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo, ciascuno per le proprie competenze.
- 4) Per i compiti di cui al precedente comma, il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo si avvalgono dei Dirigenti responsabili di Struttura.
- 5) Il Direttore Generale pone in essere un controllo sugli atti di gestione adottati dai Responsabili di Struttura e sui procedimenti amministrativi, di produzione e di erogazione delle attività.

8 - Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo

- 1) Il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnica ed a quella di gestione amministrativa, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite.
- 2) Le attività tecniche ed amministrative di ARPA Piemonte sono svolte secondo criteri di omogeneità, unitarietà ed integrazione sul territorio regionale in coerenza agli indirizzi definiti, rispettivamente, dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo.
- 3) Fatti salvi casi eccezionali e di urgenza, debitamente motivati e limitati nel tempo, il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo non svolgono funzioni gestionali di competenza della dirigenza.
- 4) Il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo sono nominati dal Direttore Generale che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
- 5) Il conferimento dell'incarico di Direttore Tecnico e di Direttore Amministrativo avviene a seguito dell'espletamento di procedura avviata con indizione di avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina da parte di soggetti con professionalità adeguata alle funzioni da svolgere e in possesso dei requisiti generali di legge e specifici di cui all'art. 16 comma 5 della legge regionale n. 18/2016.
- 6) Gli incarichi del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo hanno la stessa durata di quella del Direttore Generale e, alla scadenza, gli stessi rimangono comunque in carica sino alla decorrenza degli effetti dei provvedimenti di nomina dei rispettivi successori.
- 7) Gli incarichi del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo sono rinnovabili ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge regionale n. 18/2016 senza ricorrere all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica in presenza di ragioni eccezionali da motivarsi nel provvedimento di conferma dell'incarico e per una durata non superiore alla metà della durata inizialmente prevista dal contratto.
- 8) Al Direttore Tecnico e al Direttore Amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8 della legge regionale 18/2016.

9 – Funzioni del Direttore Tecnico

- 1) Il Direttore Tecnico contribuisce alla direzione/gestione complessiva dell'Agenzia assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate, coadiuva il Direttore Generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 11 comma 7 della legge regionale 18/2016 e dell'art. 8 dello Statuto.
- 2) Il Direttore Tecnico dirige e sovrintende alle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia secondo le modalità proprie dell'indirizzo e del controllo con particolare attenzione agli aspetti tecnico-scientifici, al buon andamento e all'imparzialità dei processi di tutela ambientale, alla regolarità, correttezza, efficacia ed efficienza degli stessi.
- 3) In particolare il Direttore Tecnico cura l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di attività e della relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e ne formula la proposta di approvazione al Direttore Generale
- 4) Il Direttore Tecnico opera altresì la valutazione di merito e di fattibilità tecnica delle attività progettuali o derivanti da convenzioni e accordi con gli Enti istituzionali.
- 5) Il Direttore Tecnico esercita altresì:
 - a) le competenze assegnate specificatamente dalla normativa;
 - b) le competenze assegnate/attribuite dal Direttore Generale.
- 6) Gli atti del Direttore Tecnico vengono di norma assunti nella forma della circolare e dell'ordine di servizio.

10 – Funzioni del Direttore Amministrativo

- 1) Il Direttore Amministrativo contribuisce alla direzione/gestione complessiva dell'Agenzia assumendo diretta responsabilità delle funzioni ad esso assegnate, coadiuva il Direttore Generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 11 comma 7 della legge regionale n. 18/2016 e dell'art. 8 dello Statuto.
- 2) Il Direttore Amministrativo dirige e sovrintende alle attività amministrative dell'Agenzia secondo le modalità proprie dell'indirizzo e del controllo con particolare attenzione agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari, al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa, alla regolarità e correttezza delle attività amministrative, all'efficacia e all'efficienza dei processi amministrativi.
- 3) In particolare, il Direttore Amministrativo formula al Direttore Generale la proposta di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto.
- 4) Il Direttore Amministrativo esercita altresì:
 - a) le competenze assegnate specificatamente dalla normativa;
 - b) le competenze assegnate/attribuite dal Direttore Generale.
- 5) Gli atti del Direttore Amministrativo vengono di norma assunti nella forma della circolare e dell'ordine di servizio.

11 - Ufficio di Direzione e Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa

- 1) L'Ufficio di Direzione è composto come previsto dalla legge regionale n. 18/2016 e svolge funzioni consultive in materia di definizione della programmazione annuale e pluriennale dell'Agenzia e di orientamento delle scelte in materia di sviluppo delle attività. I pareri espressi costituiscono elementi istruttori dei provvedimenti in via di adozione.
- 2) Al fine di realizzare l'unitarietà complessiva dell'azione dell'Agenzia ed accrescere l'integrazione tra le Strutture organizzative è istituita la Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa.

3) Il Direttore Generale disciplina l'attività dell'Ufficio di Direzione e della Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa con un apposito provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

4) La Conferenza dei Responsabili di Struttura Complessa viene convocata con cadenza mensile e degli esiti della stessa ne viene data comunicazione al Comitato Regionale di Indirizzo.

CAPO II - FUNZIONI DI STAFF

12 – Organismo Indipendente di Valutazione e Collegi Tecnici

1) L'Organismo indipendente di valutazione ed i Collegi Tecnici sono istituiti in adempimento a quanto stabilito dalla normativa vigente ed ai sensi dei CC.CC.NN.L che si applicano al personale dell'Agenzia.

2) L'Organismo indipendente di valutazione è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è costituito da esperti nel settore dei controlli interni individuati in base ad un curriculum personale previa presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico.

3) L'Organismo indipendente di valutazione collabora con il Comitato Unico di Garanzia sui temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, intesi quali elementi qualificanti anche al fine di migliorare le prestazioni individuali e dell'Agenzia.

4) Il Collegio Tecnico è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale ed è costituito da esperti di professionalità adeguata a quella dei Dirigenti sottoposti a verifica, di volta in volta designati dal Direttore Generale medesimo.

5) Composizione, compiti e modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione e dei Collegi Tecnici sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Direttore Generale in conformità a quanto previsto al precedente comma 1.

6) Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance alla quale è demandato il supporto tecnico e metodologico per la predisposizione del documento programmatico triennale denominato Piano della performance e della Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

7) Il responsabile della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance nell'espletare le funzioni a supporto dell'Organismo indipendente di valutazione opera, a garanzia di terzietà, sotto la dipendenza funzionale dal Direttore Generale senza vincolo di subordinazione a dirigente di vertice, indipendentemente dalla Struttura organizzativa di appartenenza.

13 – Servizio ispettivo interno

1) Il Servizio Ispettivo interno fa capo al Direttore Generale.

2) L'istituzione del Servizio Ispettivo interno avviene mediante specifico provvedimento del Direttore Generale che ne definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

14 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1) Il Servizio Prevenzione e Protezione, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, è istituito all'interno di una Struttura Semplice in staff al Direttore Generale denominata *"Sistema di gestione integrato"* di cui al successivo art. 35 del presente Regolamento e competente in materia di progettazione, controllo, attuazione e miglioramento del sistema di gestione per la qualità, ivi compresa la misurazione in conformità agli standard internazionali, e di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

2) Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione opera sotto la dipendenza funzionale dal Direttore Generale al quale, in quanto datore di lavoro, risponde direttamente.

15 – Comunicazione istituzionale

1) Il coordinamento e la gestione della comunicazione istituzionale dell'Agenzia avviene secondo modalità coerenti con la Legge 7 giugno 2000 n. 150 *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni"*.

2) La gestione delle relazioni con i Cittadini singoli e associati avviene per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di ARPA Piemonte.

3) L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di ARPA Piemonte sono definiti nell'ambito di specifico regolamento.

4) Il responsabile dell'Ufficio stampa opera sotto la dipendenza funzionale dal Direttore Generale al quale risponde direttamente in quanto organo di vertice dell'amministrazione.

TITOLO III - LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

16 – Funzioni di coordinamento

1) Il presente articolo definisce le funzioni di coordinamento, quali strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche ai sensi dell'art.10 comma 2 lettera c) punto 1) della legge regionale n. 18/2016.

2) Il coordinamento delle attività tecniche, con particolare riguardo alle prestazioni di controllo ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2016, è assicurato, in attuazione delle direttive del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo, dalla SC Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

3) Le funzioni di coordinamento sono sostenute da processi interni avviati e guidati da fasi di programmazione dell'attività sul territorio regionale che sono organizzate con il coinvolgimento dei Dirigenti Responsabili dei Dipartimenti territoriali e delle rispettive Strutture semplici.

4) Nel corso dello svolgimento dell'attività annuale e al termine della stessa sono altresì organizzati momenti di valutazione e condivisione dei risultati conseguiti, da realizzarsi anche ai fini della formazione interna del personale con l'obiettivo di facilitare la condivisione di competenze, esperienze e modalità operative dipartimentali e tematiche.

5) Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2 la SC Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale si avvale del supporto specialistico di specifici gruppi, rappresentativi delle strutture periferiche e tematiche, e dei quali valida formalmente l'operato finale.

6) I temi oggetto di coordinamento tematico ed operativo sono individuati con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Direttore Tecnico che ne definisce l'ambito di attività, le modalità di esercizio operative e la durata, e ne individua il responsabile e le Strutture coinvolte.

7) Il responsabile di ogni coordinamento viene individuato sulla base della specifica e comprovata esperienza e competenza sulla tematica, indipendentemente dalla Struttura di assegnazione e dal ruolo organizzativo ricoperto, ferma la responsabilità amministrativa in capo al dirigente competente; i componenti dei gruppi di lavoro sono individuati nell'ambito delle Strutture coinvolte, su indicazione del Responsabile della Struttura medesima.

8) Responsabile e componenti dei coordinamenti mantengono collocazione, posizione e funzioni svolte all'interno della Struttura organizzativa di appartenenza.

TITOLO IV – INCARICHI DIRIGENZIALI

CAPO I – CARATTERISTICHE E AUTONOMIA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEI DIRIGENTI

17 – Caratteristiche delle Strutture organizzative e degli incarichi professionali

- 1) La Struttura Complessa esercita funzioni, rilevanti per quantità e qualità, che richiedono un elevato grado di autonomia decisionale nell'ambito delle strategie dell'Agenzia e che comportano la gestione di risorse umane, tecnologiche e finanziarie rilevanti per entità o diversità.
- 2) Tutte le Strutture Complesse dell'Agenzia si rapportano direttamente alla Direzione Generale.
- 3) La Struttura Semplice rappresenta l'unità organizzativa dirigenziale elementare cui si attribuiscono funzioni che richiedono l'autonomia decisionale necessaria per l'esercizio di funzioni specifiche relative ad un particolare settore operativo o per contribuire a funzioni più ampie e che comportano l'attribuzione delle risorse umane e tecnologiche sufficienti allo scopo.
- 4) Le Strutture Semplici sono articolazioni interne delle Strutture Complesse alle quali si rapportano direttamente o afferiscono direttamente al Direttore Generale.
- 5) Gli incarichi di responsabilità professionali si distinguono in:
 - a) incarichi ad alta specializzazione, caratterizzati da elevate competenze tecnico-professionali specialistiche, con rilevanza regionale, richiedenti particolare impegno di qualificazione professionale nonché specifica formazione e tali da produrre prestazioni o attività quali-quantitative complesse e modulati secondo le vigenti disposizioni contrattuali;
 - b) altri incarichi professionali, caratterizzati da competenza funzionale nella disciplina di riferimento, con rilevanza all'interno della Struttura di riferimento, e modulati secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

18 – Autonomia gestionale e tecnico professionale dei Dirigenti

- 1) I Dirigenti dell'Agenzia esercitano i poteri di gestione previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- 2) Gli atti dirigenziali a rilevanza esterna vengono assunti nella forma della determinazione dirigenziale.
- 3) La tipologia degli atti, le procedure di adozione ed il sistema di controllo della Direzione Generale sono definiti negli appositi regolamenti disciplinanti il procedimento di adozione delle determinazioni, adottati dal Direttore Generale.

19 – I Dirigenti responsabili di Struttura Complessa

- 1) I Dirigenti responsabili di Struttura Complessa agiscono con autonomia nella gestione del budget assegnato e sono titolari delle seguenti competenze:
 - a) la partecipazione ai momenti consultivi e/o decisionali definiti dall'art. 11 del Regolamento di organizzazione;
 - b) l'impegno costante nella realizzazione delle strategie e degli obiettivi della Direzione Generale;
 - c) il raccordo e il rapporto diretto con la Direzione Generale per tutte le decisioni di carattere istituzionale che coinvolgono la Struttura Complessa di competenza, le attività da essa erogate e le conseguenti responsabilità attuative;
 - d) la proposta, concertazione e sottoscrizione con la Direzione Generale degli obiettivi di Struttura Complessa;
 - e) l'adozione degli atti di accertamento di entrata e di impegno di spesa;
 - f) la gestione del personale in staff e di eventuali risorse;

- g) lo svolgimento delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalle declaratorie delle competenze delle Strutture;
- h) l'espletamento della funzione di indirizzo anche sovrintendendo alla corretta espletazione dell'attività degli altri Dirigenti della struttura, esercitando compiti di impulso, valutazione e verifica e, ove necessario, i relativi poteri sostitutivi;
- i) l'attribuzione alle Strutture Semplici delle risorse umane e strumentali necessarie alle attività istituzionali;
- l) l'assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti, in coerenza con gli obiettivi della Struttura Complessa, e delle adeguate e correlate risorse;
- m) la responsabilità della proposta alla Direzione Generale dei decreti riguardanti le tematiche di competenza della Struttura Complessa;
- n) l'adozione degli atti dirigenziali che prevedano l'utilizzo del budget di struttura e delle risorse assegnate;
- o) l'assicurazione di una corretta e completa informazione all'interno della struttura riguardante l'Agenzia e/o le competenze della Struttura;
- p) l'assunzione della responsabilità finale dei prodotti erogati dalla Struttura organizzativa di competenza.

20 – I Dirigenti responsabili di Struttura Semplice

- 1) I Dirigenti con incarico di responsabilità di Struttura Semplice esercitano la propria autonomia gestionale, disponendo di specifiche risorse assegnate per il raggiungimento di obiettivi correlati ai programmi definiti dalla Direzione Generale ed agli indirizzi espressi dai Responsabili delle Strutture Complesse di riferimento.
- 2) Il Dirigente responsabile di Struttura Semplice, nell'ambito della funzione esercitata dal Responsabile di Struttura Complessa, ha autonomia funzionale ed organizzativa della Struttura diretta ed assolve ai seguenti ambiti di responsabilità:
 - a) la gestione del personale e delle risorse attribuite alla Struttura Semplice;
 - b) la proposta di adozione di determinazioni al Responsabile di Struttura Complessa;
 - c) l'adozione di atti di gestione a valenza interna anche a valere sulle risorse assegnate;
 - d) l'assunzione di provvedimenti a carattere organizzativo;
 - e) la responsabilità dei procedimenti nelle materie di competenza;
 - f) la responsabilità del coordinamento delle attività della Struttura Semplice e la verifica della loro corretta realizzazione;
 - g) l'assegnazione dei compiti, degli obiettivi e dei carichi di lavoro al personale;
 - h) l'assicurazione della redazione della documentazione tecnica di pertinenza;
 - i) il concorso ad assicurare una corretta e completa informazione all'interno della Struttura Semplice;
 - l) l'adozione di determinazioni dirigenziali di accertamento di entrata e di impegno di spesa afferenti specifici capitoli di bilancio individuati con atto del Direttore Generale di concerto con il Responsabile di Struttura Complessa.

21 – I Dirigenti con incarico professionale

- 1) I Dirigenti con incarico professionale esercitano la propria autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, nel rispetto della collaborazione multifunzionale, nell'ambito di programmi, indirizzi operativi ed obiettivi valutati e verificati dalle Strutture di riferimento.

22 – Rappresentanza esterna dei dirigenti

1) I Dirigenti costituiscono il riferimento a valenza esterna che può rappresentare l'Agenzia a livello istituzionale nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di competenza del proprio incarico.

CAPO II - ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

23 – Istituzione delle Strutture organizzative e degli incarichi professionali

1) Le Strutture organizzative Complesse sono istituite con il presente Regolamento sulla base delle disposizioni normative vigenti e della rispondenza ai seguenti criteri:

- a) la rilevanza strategica dell'azione svolta rispetto alla gestione complessiva e agli obiettivi dell'Agenzia;
- b) il livello di responsabilità e di autonomia che viene richiesto;
- c) la complessità dell'articolazione e delle relazioni organizzative interne;
- d) l'entità delle risorse assorbite e da gestire;
- e) il contenuto dei servizi offerti nella loro dimensione qualitativa, di specificità tecnica e di elementi innovativi.

2) Le Strutture organizzative Semplici sono istituite con il presente Regolamento sulla base della rispondenza ai seguenti criteri:

- a) la necessità di dedicare in modo permanente un numero significativo di risorse ad attività coerenti;
- b) la possibilità di individuare specifiche responsabilità relativamente ad un insieme di attività coerenti.

3) Con provvedimento del Direttore Generale sono definiti i criteri generali per l'istituzione degli incarichi professionali tenuto conto della dotazione organica delle Strutture organizzative nonché della complessità delle rispettive relazioni funzionali.

4) L'istituzione degli incarichi professionali avviene, su proposta del Responsabile della Struttura, con specifico provvedimento del Direttore Generale che ne definisce anche il contenuto.

TITOLO V – STRUTTURE ORGANIZZATIVE

CAPO I – STRUTTURE PERIFERICHE

24 – Dipartimenti Territoriali

1) I Dipartimenti Territoriali sono il nucleo fondante della presenza territoriale di ARPA Piemonte quale elemento necessario per la costruzione di una reale conoscenza del territorio, delle sue peculiarità e delle sue criticità anche ai fini dell'efficace attività di pianificazione e di realizzazione degli interventi.

2) I Dipartimenti Territoriali rappresentano l'articolazione periferica dell'Agenzia di cui all'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 18/2016 per la realizzazione delle attività istituzionali, così come definite dall'art. 4 della legge regionale medesima, e costituiscono il riferimento territoriale per Enti, Amministrazioni e per il Cittadino, con cui operano nell'ambito di comuni obiettivi di prevenzione ambientale e sanitaria.

3) I Dipartimenti Territoriali effettuano le attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti, le attività di supporto e assistenza agli enti con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche e di pronto intervento pertinenti alla scala territoriale di riferimento, monitoraggio e promozione ambientale nell'ambito territoriale di competenza ai fini della prevenzione, riduzione o eliminazione dell'inquinamento e sono altresì

compartecipi delle attività svolte sul proprio territorio dalle altre Strutture dell'Agenzia attraverso appropriati meccanismi di interazione, funzionali alla piena condivisione delle conoscenze. Realizzano altresì attività di prova a supporto dei procedimenti tecnici, operando nel rispetto delle norme tecniche di settore ed in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché attività tecniche che richiedono e valorizzano l'integrazione di tecnologie e competenze laboratoristiche. Limitatamente al Laboratorio afferente il Dipartimento territoriale di Torino, sono localizzate funzioni specialistiche inerenti campionamenti e misure in ambiente confinato finalizzate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici a supporto tecnico e scientifico agli SPRESAL dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL.

4) Nell'espletamento delle attività i Dipartimenti Territoriali sono tenuti ad adottare linee esecutive omogenee, avendo a riferimento le modalità operative condivise nell'ambito delle funzioni di coordinamento tematico ed operativo.

5) I Dipartimenti Territoriali si rapportano attivamente con le altre Strutture dell'Agenzia in un sistema di relazioni a reciproco supporto che garantisca l'interscambio puntuale di informazioni e dati ambientali relativi al territorio di competenza.

6) I Dipartimenti Territoriali realizzano i servizi erogati ai committenti esterni e alla cittadinanza. Tali servizi sono realizzati attraverso i processi primari dell'Agenzia.

7) I Dipartimenti Territoriali perseguono, nell'ambito della propria specificità territoriale e autonomia decisionale, finalità e indirizzi unitari dell'Agenzia.

8) I Dipartimenti Territoriali realizzano le attività secondo le forme di integrazione e di coordinamento con i servizi delle corrispondenti Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, come definite nell'ambito del Comitato Regionale di Indirizzo.

25 – Sedi ed articolazioni dei Dipartimenti Territoriali

1) Con riferimento all'art. 8 comma 2 della legge regionale n. 18/2016 e in applicazione dei criteri di cui all'art. 10 comma 1 dello Statuto, sono individuate ed istituite le seguenti quattro Strutture organizzative territoriali deputate a svolgere le attività di cui al precedente articolo:

- a) SC Dipartimento Territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), relativo al territorio della Città metropolitana di Torino;
- b) SC Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti (Piemonte Sud Est), relativo al territorio delle Province di Alessandria e Asti;
- c) SC Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), relativo al territorio della Provincia di Cuneo;
- d) SC Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli (Piemonte Nord Est), relativo al territorio della Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

2) Le articolazioni interne ai Dipartimenti Territoriali vengono individuate con un codice che indica la Struttura organizzativa Complessa di appartenenza.

3) I Dipartimenti Territoriali sono Strutture Complesse articolate al loro interno nelle seguenti Strutture Semplici:

Dipartimento Territoriale di Torino, con sede a Torino;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza 1, con sede a Torino;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza 2, con sede a Torino;
- SS Attività di produzione, con sede a Torino;
- SS Laboratorio Specialistico Strumentale del Piemonte nord ovest, con sede a Grugliasco

Dipartimento Territoriale di Alessandria e Asti, con sede ad Alessandria;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede ad Alessandria;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede ad Asti;
- SS Attività di produzione, con sede ad Alessandria;
- SS Laboratorio Specialistico Strumentale del Piemonte sud, con sede ad Alessandria;

Dipartimento Territoriale di Cuneo, con sede a Cuneo;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Cuneo;
- SS Attività di produzione, con sede a Cuneo;
- SS Laboratorio Specialistico Analisi Primarie, con sede a Cuneo;

Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con sede a Vercelli;

- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede ad Omegna;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Biella;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Novara;
- SS Servizio territoriale di tutela e vigilanza, con sede a Vercelli;
- SS Attività di produzione, con sede a Vercelli;
- SS Laboratorio Specialistico Strumentale del Piemonte nord est, con sede a Novara.

4) Le Strutture Semplici denominate “*Laboratorio specialistico*” di cui al punto precedente costituiscono la Rete laboratoristica dell’Agenzia alla quale sono demandate attività di prova in stazione fissa, attività specialistiche di prelievo dei campioni e di misura in campo.

5) La specificazione e distribuzione delle attività demandate alla Rete laboratoristica è definita con atto del Direttore Generale su proposta del Direttore Tecnico.

6) La programmazione delle attività di controllo nell’ambito del Dipartimento Territoriale si realizza attraverso momenti di pianificazione interna utile anche all’impiego in sinergia di personale assegnato alle diverse Strutture Semplici del Servizio territoriale di tutela e vigilanza, in superamento dei confini provinciali e secondo criteri di rotazione.

7) Le Sedi Operative Territoriali costituiscono articolazione organizzativa delle Strutture Semplici del Servizio territoriale di tutela e vigilanza dei Dipartimenti Territoriali utili ad assicurare una più incisiva presenza dell’Agenzia. Le sedi sono dislocate territorialmente al fine di ottimizzare, secondo criteri di efficienza e di efficacia, il presidio e l’azione territoriale dell’Agenzia, nel rispetto dell’economicità delle soluzioni adottate.

8) Per garantire le finalità di cui al comma precedente sono confermate le sedi operative dislocate sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

9) Fermo il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio di funzioni relative a procedimenti penali, le attività delle Strutture Semplici dipartimentali sono improntate alla massima integrazione ed interazione da perseguirsi anche mediante l’istituzione di nuclei operativi interni o trasversali alle Strutture Semplici su specifici ambiti tematici, secondo le modalità di cui all’art. 3 comma 7 del presente Regolamento.

CAPO II - STRUTTURA CENTRALE E SUE ARTICOLAZIONI

SEZIONE I - DIPARTIMENTI TEMATICI

26 – Dipartimenti Tematici

- 1) I Dipartimenti Tematici sono Strutture organizzative specializzate su specifici temi o funzioni e su questi costituiscono riferimento regionale. Per ogni struttura organizzativa è indicata la sede, che rappresenta il centro operativo principale ma non esclusivo.
- 2) I Dipartimenti Tematici realizzano attività a rilevanza esterna regionale e sovraregionale ed a rilevanza interna trasversali e/o di supporto, di consulenza, di coordinamento e standardizzazione delle attività e costituiscono riferimento verso il SNPA per i temi o per le funzioni di competenza.
- 3) L'istituzione dei Dipartimenti Tematici risponde a criteri di specializzazione, razionalizzazione ed efficienza delle risorse impiegate ed anche ad integrazione e supporto dell'attività di controllo e conoscenza ambientale dei Dipartimenti Territoriali con i quali si interfacciano per l'interscambio di informazioni e dati relativi all'ambito di competenza.

27 – SC Dipartimento Rischi fisici e tecnologici

- 1) Realizza processi correlati alla valutazione degli effetti ambientali e del rischio indotti dalle attività produttive, da apparecchi ed impianti anche successivi alla loro dismissione; realizza altresì attività correlate al corretto impiego dell'energia. Realizza inoltre processi correlati alla previsione e prevenzione del rischio connesso alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, mediante attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione delle informazioni e supporto tecnico agli enti.
- 2) Il Dipartimento, articolato in più ambiti provinciali, ha sede ad Ivrea ed effettua tra l'altro attività inerenti:
 - a) le verifiche impiantistiche, in particolare omologazioni di impianti elettrici in ambienti con pericolo di esplosione; verifiche di riqualificazione periodica di attrezzature e insiemi a pressione; verifiche periodiche sui mezzi di sollevamento; verifiche di impianti termici;
 - b) le attività connesse al corretto impiego dell'energia e alla certificazione energetica degli edifici;
 - c) la valutazione del rischio radiologico derivante dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, il monitoraggio della radioattività ambientale e del radon;
 - d) il monitoraggio e controllo dei siti nucleari;
 - e) la radioprotezione dei campi elettromagnetici mediante valutazioni teoriche e sperimentali e l'elaborazione di piani di risanamento in materia di radiazioni non ionizzanti;
 - f) la misura della radiazione ottica finalizzata alle problematiche di inquinamento luminoso e valutazione dell'esposizione a radiazione UV di origine naturale e artificiale;
 - g) la taratura periodica di sensori e strumenti di misura sia come servizio interno a supporto di tutte le strutture dell'Agenzia sia come servizio per committenza esterna.
- 3) Al suo interno sono istituite le seguenti Strutture Semplici:
 - a) SS Impianti industriali e Energia, con sede a Torino;
 - b) SS Radiazioni ionizzanti e Siti nucleari, con sede a Vercelli;
 - c) SS Radiazioni non ionizzanti e servizio tarature, con sede a Ivrea.

28 – SC Dipartimento Rischi naturali e ambientali

- 1) Realizza processi correlati al rilievo sistematico, organizzazione e diffusione delle grandezze relative agli elementi dell'ambiente fisico e del clima del Piemonte, nonché nel campo della geologia e del dissesto, finalizzati alla previsione dei rischi naturali e alla previsione e prevenzione dei rischi ambientali.

2) Il Dipartimento, articolato in più ambiti provinciali, ha sede a Torino ed effettua tra l'altro attività inerenti:

- a) la gestione delle reti di monitoraggio meteorologico, idrologico, nivologico e sismico, della rete di controllo dei movimenti franosi e delle reti di stazioni GPS permanenti, delle reti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee;
- b) la previsione meteorologica, idrologica e di qualità dell'aria, regionale e specialistica; analisi finalizzata alla gestione delle risorse naturali negli scenari del cambiamento climatico;
- c) il coordinamento tecnico gestionale del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria;
- d) la valutazione delle condizioni idrologiche, idrauliche, geologiche e valanghive ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali;
- e) la gestione del Centro Funzionale Regionale relativo al sistema di allertamento di protezione civile;
- f) la progettazione, sviluppo e gestione di tecniche di modellazione e metodologie di stima, valutazione statistica e modellistica diagnostica e previsionale sui temi di competenza;
- g) l'analisi, definizione ed aggiornamento a scala regionale del quadro inerente i processi di modellamento naturale dell'ambiente, l'instabilità dei versanti, la dinamica fluviale e torrentizia e le caratteristiche geologiche e geotecniche del territorio piemontese anche a seguito di eventi alluvionali;
- h) la realizzazione di servizi previsionali funzionali alla tutela della salute inerenti la contaminazione ambientale, il monitoraggio pollinico e le condizioni climatiche.

3) Al suo interno sono istituite le seguenti Strutture Semplici:

- a) SS Meteorologia, clima e qualità dell'aria, con sede a Torino;
- b) SS Idrologia e qualità delle acque, con sede a Torino;
- c) SS Monitoraggio e studi geologici, con sede a Torino.

29 – SC Valutazioni ambientali

1) Realizza processi correlati alla valutazione e all'accompagnamento ambientale dei progetti di grandi opere, alla valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute delle pressioni antropiche e naturali, alle valutazioni epidemiologiche e alle valutazioni di impatto sanitario; realizza inoltre processi inerenti la conservazione della biodiversità, lo sviluppo di piani operativi nell'ambito di procedure di VAS.

2) Il Dipartimento, articolato in più ambiti provinciali, ha sede a Torino ed effettua, tra l'altro, attività inerenti:

- a) la cooperazione con tutti i soggetti coinvolti nell'accompagnamento ambientale dei progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la verifica degli effetti sull'ambiente;
- b) la valutazione preventiva e sistematica degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse regionale e nazionale sottoposti a VIA allo scopo di proteggere la salute umana e contribuire al mantenimento della qualità ambientale;
- c) l'applicazione di politiche di conservazione e di tutela della biodiversità, anche mediante supporto alle valutazioni di incidenza e lo sviluppo di strumenti operativi a supporto dei piani territoriali regionali e sovra regionali nell'ambito delle procedure di VAS;

d) la realizzazione di studi epidemiologici mediante raccolta, analisi, interpretazione di dati, elaborazione di valutazioni e loro divulgazione in cooperazione con le altre Strutture dell'Agenzia;

e) la sorveglianza, monitoraggio e valutazione nonché la ricerca e documentazione sugli effetti sanitari dei fattori di rischio ambientale presenti sul territorio regionale mediante elaborazione ed interpretazione di informazioni, in stretta correlazione con le altre Strutture di ARPA Piemonte operanti sul territorio sulle tematiche ambientali;

f) il rilievo in campo, il campionamento, l'attività analitica e l'attività di supporto tecnico-scientifico relativa all'amianto friabile, di origine antropica e di origine naturale, anche nell'ambito di procedimenti di bonifica e di progetti sottoposti a VIA;

g) attività in materia di supporto tecnico-scientifico in materia di bonifiche e siti contaminati, ivi compresi i siti di interesse nazionale.

3) Al suo interno sono istituite le seguenti Strutture Semplici:

a) SS Valutazioni ambientali e grandi opere, con sede a Torino;

b) SS Epidemiologia ambientale, con sede a Torino;

c) SS Centro regionale amianto ambientale, con sede a Casale Monferrato.

30 – SC Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale

1) Realizza processi finalizzati a garantire l'innovazione, l'omogeneizzazione e la standardizzazione dei servizi e delle tecnologie utilizzate in Agenzia, promuovendo lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture territoriali, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività e di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132. Garantisce la gestione del sistema informativo, dell'informazione, dell'educazione ambientale e della comunicazione e realizza altresì servizi innovativi: a tal fine, possono essere attivate al suo interno strutture anche temporanee che integrano o assorbono funzioni altrimenti realizzate da differenti raggruppamenti organizzativi.

2) Il Dipartimento, articolato in più ambiti provinciali, ha sede a Torino ed effettua, tra l'altro, attività inerenti:

a) la redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della Carta dei servizi;

b) il coordinamento e l'integrazione delle attività tecniche con particolare riguardo a quelle di controllo ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2016 in ottica di efficacia e qualità delle prestazioni;

c) il coordinamento della rete laboratoristica anche in relazione alla rete nazionale dei laboratori accreditati, lo sviluppo tecnologico e la gestione del parco strumentale;

d) la progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica informatica e della sua sicurezza, la gestione ed implementazione della componente tecnologica relativa a prodotti hardware, software e sistemi telefonici, la gestione delle basi dati, dei siti web agenziali e della intranet;

e) lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo secondo criteri di interoperabilità con il Sistema informativo regionale, in un'ottica tendenziale di condivisione e unificazione, ove possibile, delle basi dati;

f) la gestione delle basi dati ambientali e geotematiche, della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, dell'inventario delle apparecchiature contenenti PCB;

g) la partecipazione all'attuazione dell'Infrastruttura geografica regionale;

h) la diffusione dei dati ambientali prodotti dall'Agenzia, attraverso la gestione e lo sviluppo del geoportale, l'elaborazione dei dati ambientali da fornire alla Giunta Regionale per la stesura della Relazione annuale sullo Stato dell'Ambiente del Piemonte e la gestione del Punto Focale Regionale quale polo per il SINAnet;

i) l'elaborazione di programmi di informazione rivolti all'esterno di educazione alla sostenibilità ambientale e di strumenti di ecogestione;

l) il supporto alla Direzione e alle strutture dell'Agenzia per la gestione dei contenuti dei siti web, le relazioni con i media tramite l'Ufficio Stampa le attività di comunicazione nonché il supporto per il raccordo con le attività del Sistema delle Agenzie regionali/ISPRA.

m) la realizzazione di attività di prova ivi compresa la virologia ambientale e di altre attività specialistiche in relazione alle esigenze espresse dal contesto di riferimento.

3) Al suo interno sono istituite le seguenti Strutture Semplici:

a) SS Sistema informativo ambientale e geografico, comunicazione e educazione ambientale, con sede a Torino;

b) SS Informatica, infrastrutture tecnico-scientifiche e sviluppo tecnologico, con sede a Torino;

c) SS Coordinamento rete laboratoristica e servizi a supporto, con sede a Torino;

d) SS Centro Regionale Biologia Molecolare con sede a La Loggia (TO).

SEZIONE II - DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI

31 – Dipartimenti per le funzioni amministrative

1) ARPA Piemonte implementa il proprio sistema organizzativo perseguendo la politica del decentramento amministrativo da attuarsi in applicazione di indirizzi uniformi e coordinamenti adeguati a salvaguardare efficienza, efficacia e regolarità dell'azione amministrativa dell'Agenzia.

2) I Dipartimenti per le funzioni amministrative svolgono funzioni di supporto alle attività tecnico-scientifiche anche operando in stretta sinergia e raccordo con il personale e le funzioni amministrative svolte a livello decentrato secondo processi di riparto di competenze improntati al criterio di sussidiarietà nel rispetto dell'unitarietà dell'azione amministrativa.

3) Per il conseguimento degli obiettivi di decentramento, sussidiarietà, unitarietà ed efficienza dell'azione amministrativa, con atto del Direttore Generale sono individuati gli ambiti geografici amministrativi, presso i quali sono istituiti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 7 del presente Regolamento, nuclei operativi composti dal personale addetto allo svolgimento dei compiti di supporto tecnico-amministrativo alle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.

4) Il nucleo operativo geografico è coordinato da un referente di profilo non dirigenziale e si occupa dell'istruttoria delle attività amministrative e gestionali di competenza e di responsabilità del dirigente dell'ambito geografico di riferimento.

5) I referenti di nucleo operativo geografico, nonché il personale del nucleo stesso, collaborano funzionalmente con il Direttore Amministrativo, con i Dirigenti dei Dipartimenti Amministrativi e con i referenti per materia di quest'ultimi nell'applicazione delle linee guida amministrative dell'Agenzia in ordine allo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza.

6) I referenti di nucleo operativo geografico concorrono altresì, sulla base degli indirizzi del Direttore Amministrativo, alle funzioni di coordinamento amministrativo in raccordo tra loro e a supporto dei Dipartimenti Amministrativi.

32 – SC Dipartimento Patrimonio e Contabilità

1) Realizza processi finanziari, economico-patrimoniali e tecnico-logistici di supporto alla Direzione Generale e alle altre articolazioni dell'Agenzia.

2) Il Dipartimento ha sede a Torino e effettua tra l'altro attività di:

a) gestione della contabilità, predisposizione bilancio e rendiconto;

b) apposizione del visto di regolarità contabile sugli atti amministrativi;

c) adempimento degli obblighi fiscali.

- d) coordinamento, consulenza e assistenza tecnico logistica, gestione magazzini e parco automezzi;
- e) predisposizione di piani annuali di interventi di manutenzione ordinaria di strutture ed impianti;
- f) realizzazione, in raccordo con i settori interessati, degli interventi finalizzati ad assicurare il rispetto delle normative inerenti l'antifortunistica, la prevenzione incendi, l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
- g) pianificazione, progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilizzazione, collaudo e liquidazione dei lavori pubblici.
- h) acquisizione, cessione, locazione e gestione di beni immobili.

3) Al suo interno sono istituite le seguenti Strutture Semplici:

- a) SS Ufficio Contabilità, con sede a Torino;
- b) SS Ufficio Tecnico, con sede a Torino.

33 – SC Dipartimento Affari Amministrativi e Personale

1) Realizza processi amministrativi e di supporto alla Direzione Generale e alle altre articolazioni dell'Agenzia.

2) Il Dipartimento ha sede a Torino ed effettua tra l'altro attività di:

- a) coordinamento e assistenza relativamente alle attività amministrative, di archivio e di protocollo nonché gestione delle pratiche assicurative dell'Agenzia;
- b) consulenza e supporto legale e giuridico-ambientale e gestione del contenzioso;
- c) gestione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali regolamentato da specifica normativa tramite l'Ufficio Relazioni con il Pubblico coordinandone la relativa articolazione dipartimentale sul territorio regionale;
- d) programmazione, acquisizione, sviluppo e organizzazione delle risorse umane;
- e) trattamento giuridico, economico, pensionistico, previdenziale, fiscale ed assicurativo del personale;
- f) gestione delle relazioni sindacali e del contratto integrativo aziendale;
- g) progettazione e gestione dei processi di analisi dei fabbisogni formativi del personale dell'Agenzia, di pianificazione delle attività formative e loro programmazione temporale, realizzazione e controllo;
- h) predisposizione di programmi annuali e pluriennali degli acquisti di beni e servizi e gestione dei procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori; supporto amministrativo ai Responsabili unici del procedimento di acquisto ai fini della progettazione dell'appalto e della successiva gestione del contratto;
- i) gestione della cassa economale agenziale e dei servizi ausiliari.

3) Il Dipartimento assicura inoltre il supporto tecnico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, curando inoltre gli adempimenti conseguenti.

4) Al suo interno sono istituite le seguenti Strutture Semplici:

- a) SS Ufficio Affari Generali e Legali, con sede a Torino;
- b) SS Ufficio Amministrazione del Personale e Formazione, con sede a Torino;
- c) SS Ufficio Acquisti Beni e Servizi, con sede a Torino.

Gli avvocati della Struttura Semplice Affari Generali e Legali, ancorché inseriti nella struttura di appartenenza ed assoggettati alle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato, operano in autonomia ed esercitano liberamente le loro peculiari funzioni di natura professionale nell'interesse esclusivo dell'Agenzia. Essi sono iscritti all'Albo professionale secondo la normativa vigente.

SEZIONE III – STRUTTURE SEMPLICI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE

34 – Strutture Semplici in staff alla Direzione Generale

1) Sono poste alle dirette dipendenze del Direttore Generale le Strutture Semplici che svolgono le funzioni di cui ai successivi due articoli del presente Regolamento.

35 – SS Sistema di gestione integrato

1) Realizza attività di progettazione, controllo, attuazione e miglioramento, ivi compresa la misurazione di conformità agli standard internazionali, del sistema di gestione per la qualità e di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

2) La Struttura, articolata in più ambiti provinciali, ha sede a Torino ed effettua tra l'altro attività di:

- a) individuazione dei processi di direzione, primari e di supporto e loro sistematizzazione in conformità agli standard nazionale e internazionali definiti nella politica direzionale;
- b) definizione, sviluppo, applicazione e miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato in tutte le strutture dell'Agenzia in collaborazione con i pertinenti responsabili della qualità;
- c) gestione dei rapporti con gli Organismi di accreditamento e certificazione;
- d) supporto all'accREDITAMENTO Strutture Sanitarie.

3) Al suo interno è istituito il Servizio Prevenzione e Protezione.

36 – SS Ufficio Programmazione e Controllo.

1) Supporta il Direttore Generale nello svolgimento delle funzioni di pianificazione strategica, programmazione, rendicontazione e di controllo direzionale e garantisce il reporting gestionale.

2) La Struttura ha sede a Torino ed effettua tra l'altro attività inerenti il supporto a:

- a) processi di programmazione e pianificazione e sviluppo delle metodologie e strumenti funzionali al monitoraggio della performance;
- b) gestione del processo di programmazione strategica e controllo direzionale a favore della Direzione Generale;
- c) previsione e verifica dell'utilizzo delle risorse in relazione alle attività svolte;
- d) predisposizione del Piano della performance e della Relazione sulla performance;
- e) a favore del Direttore Tecnico, valutazione di fattibilità economica delle attività progettuali o derivanti da convenzioni e accordi con gli Enti istituzionali, curandone il monitoraggio dell'andamento.

TITOLO VI - SISTEMI OPERATIVI

37 – Controllo di regolarità contabile

1) Il controllo di regolarità contabile è di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

38 – Controllo strategico e di gestione

1) Il processo di programmazione, secondo la logica della condivisione degli obiettivi, della ricerca di sinergie con le realtà istituzionali locali, del raccordo con le altre realtà pubbliche e nel rispetto degli obiettivi e dei principi fissati a livello di programmazione regionale, si svolge secondo gli strumenti previsti dalla attuale normativa vigente, con particolare ricorso agli strumenti dell'accordo

di programma quadro, delle convenzioni, dell'accordo tra pubbliche amministrazioni e del contratto programma, anche con soggetti privati rappresentativi.

2) L'Agenzia correla gli obiettivi predeterminati in sede di Comitato Regionale di Indirizzo e le decisioni assunte a livello organizzativo e gestionale per il loro perseguimento.

3) Il Direttore Generale procede alla valutazione e al controllo di quanto realizzato dalle singole Strutture organizzative, mirante a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione della pianificazione strategica e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico regionale, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

4) Tale attività consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, ovvero dalla pianificazione e gli obiettivi di programmazione prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

39 – Qualità

1) Nell'Agenzia sono agevolate le iniziative che promuovono e sviluppano il miglioramento della qualità, attraverso la creazione di un sistema che assicuri sistematicità e certezza di offerta di servizi e prodotti di qualità.

2) È impegno dell'Agenzia la diffusione della cultura del miglioramento continuo attraverso il *problem solving*, il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei professionisti, l'evidenza dei risultati raggiunti.

3) Il Direttore Generale è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione ed il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e di produzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

40 – Immagine coordinata di ARPA Piemonte

1) L'immagine coordinata è l'impatto visivo unitario che l'Agenzia dà di sé attraverso la particolare struttura estetica dei suoi prodotti editoriali, istituzionali o promozionali, della pubblicità, della segnaletica, della modulistica e di ogni momento di contatto esterno con il pubblico.

2) L'immagine coordinata dell'Agenzia comprende una serie di elementi che la identificano spiccatamente: il logo, i colori, i caratteri tipografici e il formato dei documenti, la grafica web ed editoriale, gli automezzi e la strumentazione e tutte quelle forme e stili che si ripetono in ogni forma di espressione della stessa.

3) La realizzazione di un sistema di immagine coordinata dell'Agenzia è di competenza del Direttore Generale ed è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) salvaguardare l'identità di ARPA Piemonte;
- b) diventare l'elemento unificatore, visivamente, dell'attività dell'Agenzia;
- c) favorire, nei confronti della Collettività, una più facile identificazione.

41 – Norme applicabili

1) Al personale dipendente di ARPA Piemonte si applicano i CC.CC.NN.L. del Comparto Sanità, Aree dirigenziali e personale non dirigente vigenti nel tempo, nonché gli accordi sindacali decentrati, stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2) Per quanto non disciplinato con le disposizioni del presente Regolamento o altre normative vigenti in materia, si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

42 – Attuazione

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data stabilita con atto del Direttore Generale da adottarsi ad avvenuta approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge regionale n. 18/2016.
- 2) Anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento il Direttore Generale provvede:
 - a) all'approvazione delle declaratorie delle competenze attribuite alle Strutture organizzative Complesse e Semplici;
 - b) alla ricognizione degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento compatibili con il nuovo assetto organizzativo e alla conferma degli stessi;
 - c) alla assegnazione provvisoria del personale alle Strutture, da rivedersi ad avvenuta definizione della dotazione organica di cui all'art. 6;
 - d) alla nomina dei Responsabili delle Strutture Complesse non individuati in occasione della ricognizione di cui alla precedente lettera b) del presente comma.
- 3) Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento i Responsabili delle Strutture Complesse provvedono:
 - e) alla individuazione e proposta di nomina dei Responsabili delle Strutture Semplici afferenti non individuati in occasione della ricognizione di cui alla lettera b) del precedente comma;
 - f) alla assegnazione del personale alle Strutture Semplici afferenti.
- 4) Il Direttore Generale adotta i provvedimenti specifici per il passaggio organizzativo e gestionale dalla situazione precedente alla nuova organizzazione anche mediante l'attivazione delle procedure relazionali sindacali previste dalla normativa contrattuale.
- 5) In sede di applicazione del presente Regolamento, saranno effettuate verifiche sullo stato di attuazione con particolare riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni specialistiche centralizzate finalizzate a valutarne l'eventuale decentramento territoriale nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di valorizzazione della specializzazione.

ORGANIGRAMMA

